



Associazione *Campo della Fiera - Onlus*

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CAMPO DELLA FIERA - ONLUS

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

È costituita l'Associazione denominata CAMPO DELLA FIERA - ONLUS, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L'Associazione è apolitica e non persegue alcuna finalità di lucro. Essa è ordinata ed amministrata ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare, nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2

L'Associazione ha sede in Orvieto (TR), Loc. Tamburino, (c/o Convento di San Lorenzo *in Vineis*). Potranno essere altresì istituite sedi secondarie e succursali con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.

FINALITÀ

Art. 3

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Si propone di intraprendere iniziative concernenti il settore dei beni culturali attraverso un costante confronto con le istituzioni territoriali, tutelando gli interessi della comunità, sviluppando la coscienza civica e democratica dei cittadini.

Art. 4

L'Associazione, in base alle disposizioni di cui all'art. 10 del d.lgs. 460/97, intende operare prevalentemente ed in modo attivo nel seguente settore:

- Tutela, valorizzazione e promozione dei beni culturali, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive disposizioni correttive ed integrative, ossia delle cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 dello stesso Codice, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e delle altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Oggetto della tutela, valorizzazione e promozione sono dunque esclusivamente quei beni definiti culturali sulla base dei requisiti individuati dagli articoli 10 e 11 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi ulteriore attività che sia conforme allo sviluppo degli obiettivi istituzionali, nei limiti consentiti dal d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione potrà operare, nell'esercizio delle proprie funzioni, sia in territorio nazionale che estero.

L'Associazione si propone in particolare di:

- Svolgere ricerche topografiche e attività di scavo stratigrafico finalizzate all'esplorazione e alla valorizzazione di complessi archeologici, con particolare riferimento al sito di Campo della Fiera di



Orvieto, area in cui è stato individuato il santuario federale degli Etruschi, noto ai Romani con il nome di *Fanum Voltumnae*;

- Organizzare attività di tipo divulgativo quali mostre, convegni, seminari e conferenze, incentivando la diffusione e la promozione del patrimonio archeologico nonché di aspetti di particolare rilevanza storica, con lo scopo primario di sensibilizzare l'opinione pubblica alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali;
- Promuovere attività di studio, catalogazione, inventariazione e restauro di beni archeologici;
- Gestire attivamente ed in maniera coordinata sedi museali che esponano beni culturali di cui al comma 1 del presente articolo, parchi ed aree archeologiche, garantendo l'organizzazione e l'attuazione di visite guidate e laboratori didattici a carattere tematico, stimolando il coinvolgimento e la partecipazione della popolazione e delle istituzioni;
- Favorire e promuovere la redazione, la pubblicazione, l'edizione e la diffusione, anche tramite e per conto terzi, di riviste e notiziari, guide e monografie, relazioni di ricerca, audiovisivi, supporti informatici, prodotti multimediali, carte archeologiche, fotografie e disegni, rilievi e quant'altro concernente il settore dei beni culturali;
- Promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la predisposizione di specifici itinerari archeologici e naturalistici;
- Organizzare e promuovere attività culturali come concerti, manifestazioni teatrali e letterarie, iniziative editoriali e giornalistiche che abbiano come finalità la raccolta fondi da destinare alla tutela, valorizzazione e promozione dei beni culturali di cui al comma 1 del presente articolo;
- Coordinare la propria azione con altre strutture presenti sul territorio, in adempimento agli indirizzi di politica culturale fissati dai competenti organi, nonché collaborare con enti pubblici, altre associazioni ed istituzioni, sia italiane che estere, imprese private e singoli cittadini nella ideazione, promozione e realizzazione dei medesimi obiettivi che l'Associazione persegue;

L'Associazione potrà aderire, nonché concedere a sua volta adesione, a Consorzi, Comitati o Movimenti che, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale, perseguano scopi affini od analoghi al proprio.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà anche provvedere alla registrazione di un proprio marchio.

Art. 5

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E ORGANIZZAZIONE

Art. 6



Associazione *Campo della Fiera - Onlus*

L'attività dell'Associazione è svolta attraverso i soci che operano in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro anche indiretto. Ai soci possono essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute per le prestazioni eseguite ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo, come pure con ogni altro tipo di rapporto di contenuto patrimoniale, con l'Associazione medesima.

Art. 7

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, nei limiti di quanto previsto dalla normativa sulle ONLUS.

DURATA

Art. 8

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea dei soci nelle forme previste dal presente Statuto.

SOCI

Art. 9

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

È obbligo dell'Associazione rispettare la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La qualifica di socio non è trasmissibile.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 10

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato al richiedente in forma scritta.

Le domande di ammissione a socio presentate da minori dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda risponde nei confronti dell'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Gli aspiranti soci devono:

- essere di specchiata moralità;
- accettare incondizionatamente il presente Statuto e uniformarsi alle sue clausole nonché alle prescrizioni dell'eventuale regolamento emanato dal Consiglio Direttivo e affisso nella sede sociale;
- accettare incondizionatamente tutte le delibere adottate dall'Assemblea.

Art. 11



Associazione *Campo della Fiera - Onlus*

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto né attivo né passivo, come meglio specificato all'art. 20 del presente Statuto.

Art. 12

Gli associati hanno l'obbligo di corrispondere le quote associative che non sono né trasmissibili né rivalutabili.

Art. 13

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione o decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o di immagine all'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Lo stesso può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

L'elenco dei soci deve essere esposto nella sede sociale affinché tutti possano prenderne visione.

Art. 14

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 15

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

CATEGORIE DEI SOCI

Art. 16

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- **Soci ordinari:** tutti gli altri soggetti previsti all'art. 9 capoverso 1 del presente Statuto; l'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati che verrà esaminata dal Consiglio Direttivo, il quale delibererà, secondo le previsioni di cui all'art. 10, sull'accettazione della domanda medesima a maggioranza assoluta dei presenti;
- **Soci benemeriti:** sono enti, associazioni, istituti, persone fisiche o giuridiche di prestigio o di particolare statura morale che favoriscono in vario modo la crescita dell'Associazione o che contribuiscono alle sue iniziative attraverso prestazione d'opera gratuita, collaborazioni



Associazione *Campo della Fiera - Onlus*

straordinarie, donazioni volontarie di denaro o beni materiali. I soci benemeriti vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo a voti unanimi.

La quota associativa spettante ai soci, i termini di pagamento e le relative modalità vengono stabilite annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto spetta a tutti i soci.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Segretario e il Tesoriere.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 19

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno cinque soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione ai soci secondo una delle seguenti modalità: raccomandata A/R, PEC, consegna a mano con firma di ricevuta, invio per posta elettronica con avviso di ricevimento. La comunicazione deve essere anche pubblicata sulla home page del sito web dell'Associazione e affissa in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 20

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.



Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 21

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 22

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante; essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 23

L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 24

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati con l'esposizione, per dieci giorni dopo l'approvazione, nella sede dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25



Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo Consiglio. In caso di dimissioni di uno dei componenti viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potrà essere delegata parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e l'approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica allo Statuto da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della seduta.



Associazione *Campo della Fiera - Onlus*

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Art. 28

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 29

Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 30

In caso di decadimento del Consiglio Direttivo, di cui all'art. 27 capoverso 4, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovranno convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da tenersi entro i successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione.

SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 31

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Egli provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 32

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 33

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Art. 34

Il Comitato Tecnico-Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo fra personalità, anche non socie, del mondo della cultura, delle arti e della scienza, esperti a vario titolo che abbiano assunto particolare rinomanza per studi, attività e competenze attinenti, anche indirettamente, agli scopi dell'Associazione. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri; dura in carica tre anni ed i componenti possono essere riconfermati.

Il Comitato Tecnico-Scientifico elabora programmi specifici per l'Associazione, curandone anche l'esecuzione; esso può proporre qualsiasi iniziativa utile al conseguimento degli scopi statutari.

Il Comitato Tecnico-Scientifico nomina al suo interno un Presidente che ha funzioni di coordinamento e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il Presidente dell'Associazione fa parte di diritto del Comitato e, in caso di necessità, può delegare un socio a rappresentarlo.

Le riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico sono convocate dal Presidente del Comitato di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente dell'Associazione, o anche su richiesta di almeno tre componenti del Comitato stesso.

I verbali delle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico vanno tempestivamente trasmessi al Consiglio Direttivo.

REGOLAMENTI

Art. 35

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione e l'approvazione dei regolamenti esecutivi per il funzionamento dell'Associazione in tutte le sue articolazioni operative, consultive, tecniche e scientifiche.

I regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'Assemblea.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 36

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; l'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura ed accettare donazioni ancorché di modico valore, effettuare raccolte di fondi, offerte, cessioni di beni o prestazioni di servizi ed altre attività occasionali a pagamento.
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto all'attività istituzionale;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.



Art. 37

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio ha inizio dalla data di costituzione dell'associazione sino al 31/12 dello stesso anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

INIZIATIVE E DICHIARAZIONI A NOME DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 38

Iniziative, dichiarazioni o altre forme di esternazione a nome dell'Associazione vanno approvate dal Consiglio Direttivo. Soltanto il Presidente, o chi eventualmente da lui delegato, può prendere iniziative, fare dichiarazioni o altre esternazioni a nome dell'Associazione senza preventiva approvazione del Consiglio Direttivo. Chiunque, socio o non socio, dovesse illegittimamente prendere iniziative, fare dichiarazioni o altre esternazioni a nome dell'Associazione dovrà risponderne in sede giudiziaria; nel caso in cui da tale atto dovesse derivare un danno morale, patrimoniale o di immagine per l'Associazione o per i singoli soci, verrà richiesto congruo risarcimento.

Nell'eventualità di cui sopra, il Presidente dell'Associazione dovrà provvedere, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, ad una immediata smentita.

Nel caso in cui l'autore dell'atto illegittimo di cui sopra fosse un socio, tale atto andrà considerato fatto grave ed egli incorrerà nelle conseguenze previste all'art. 13 del presente Statuto.

SCIoglimento

Art. 39

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo, qualunque sia la causa dello scioglimento, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre '96, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art. 40

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al



Associazione *Campo della Fiera - Onlus*

giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione ad eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 41

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.